



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

(delibera Coa 27/7/2017)

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge n. 113/2017, disciplina le modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

ARTICOLO 2

1. Salva diversa determinazione del Consiglio, le elezioni si svolgono, di regola, nei locali del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi in Genova, via XII Ottobre civ. 3, piano 2°.

ARTICOLO 3

1. La propaganda elettorale è svolta con modalità consone al decoro e alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche.

2. Nei giorni precedenti le elezioni gli Avvocati iscritti all'Albo possono segnalare agli elettori la propria o l'altrui candidatura esclusivamente con mezzi compatibili con i criteri di cui al comma 1.

3. La propaganda elettorale:

a) consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e deve essere svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria o di altri candidati;

b) è ammessa anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature;

c) è comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze, e segnatamente: nei locali del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi nonché nell'atrio, nel vano scale, negli spazi antistanti l'ingresso su via XII Ottobre; all'interno del Palazzo di Giustizia nella sede del Consiglio e nell'area antistante

l'ingresso; nella sala Avvocati del quinto piano e nel "Centro Servizi Avvocati" all'interno della stessa; nel corridoio di passaggio tra piazza Portoria e via XII Ottobre.

ARTICOLO 4

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 113/2017, all'interno del seggio elettorale e nei locali adiacenti, nonché presso i locali dell'Ordine degli Avvocati ubicati all'interno del Palazzo di Giustizia, sono esposti e depositati, in più copie conformi, a disposizione di tutti gli elettori:

- a) l'elenco degli Avvocati che abbiano presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione;
- b) materiale informativo circa le modalità di espressione del voto.

2. La documentazione di cui al comma 1 sarà predisposta e affissa esclusivamente a cura del Consiglio e del personale di segreteria.

3. Non sono ammessi all'interno del seggio e nei locali adiacenti altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

4. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto e al responsabile informatico (in caso di votazione con sistema elettronico), mentre l'accesso al seggio è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

ARTICOLO 5

1. Lo svolgimento di attività di propaganda elettorale con modalità contrarie alla dignità e al decoro della professione forense ovvero in violazione delle norme della legge n. 113/2017 e/o del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 69 del Codice deontologico forense.